

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, SEMERARO e DALL'ARMELLINA

Presentata il 1° dicembre 1966

Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilisce che detti alloggi non possono essere alienati se non siano trascorsi 10 o 15 anni dalla data di acquisto dell'immobile, a seconda che il prezzo sia stato pagato, rispettivamente, in unica soluzione o col sistema rateale.

Il legislatore ha voluto con tale disposizione evitare ogni possibilità di speculazione attraverso l'acquisto di interi edifici per utilizzare l'area di risulta allo scopo della costruzione di alloggi più moderni e quindi di maggior valore economico-commerciale.

L'attuale crisi dell'industria edile con la conseguente flessione delle vendite dei moltissimi alloggi costruiti negli ultimi due anni da imprese private, rende tale preoccupazione non più attuale. Inoltre occorre rilevare la grave situazione in cui si trovano oggi molti degli acquirenti degli alloggi in questione ed in particolar modo coloro che hanno effettuato il pagamento in unica soluzione.

Infatti, come è noto, fin dal momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, molti dei potenziali acquirenti ebbero notevoli perplessità all'acquisto dell'alloggio, goduto in uso, proprio per quei limiti, ritenuti troppo pesanti, per una eventuale rivendita della

casa. E se la necessità di evitare il forzato trasferimento in altro edificio non concesso a riscatto (in base a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge) indusse anche i più riluttanti all'acquisto, ciò non toglie che essi si sono venuti a trovare in una posizione di difficoltà.

Né può ovviare a ciò la possibilità di concedere in locazione l'alloggio che non risulti più adeguato alle necessità familiari in quanto la quasi totalità degli acquirenti anela a rivenderlo — non a scopi speculativi — ma per realizzare il valore capitale e con esso acquistare altro alloggio (o nella stessa città di residenza, o in altra sede ove la famiglia si è trasferita o intende trasferirsi) che sia del tutto rispondente alle prospettive ed alle necessità presenti e future di ciascun nucleo familiare.

Il problema ha aspetti profondamente umani ed è pertanto necessaria una soluzione ispirata a motivi di sana giustizia amministrativa da parte dello Stato.

Una congrua riduzione dell'originario termine previsto dall'articolo 16 ci sembra la soluzione più opportuna in quanto mentre non incide sui criteri informativi della legge, viene incontro alle giuste esigenze di molti acquirenti.

In tale senso ci onoriamo presentare la presente proposta di legge, con la certezza che su di essa convergerà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per tre anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. Per coloro i quali pagano il prezzo con il sistema rateale il termine è di due anni a decorrere dalla data di acquisto della proprietà ».